

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Sospensione feriale dei termini nel caso di domande connesse, di cui alcune sottratte al regime sospensivo.

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale vale la regola secondo cui, qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali diano luogo a controversie che l'art. 3 della L. n. 742 del 1969 sottrae alla sospensione, quest'ultima si applica all'intero processo, ciò dovendosi affermare in linea con il principio generale accolto dal codice di rito negli artt. 31 e segg, relativo alla "vis attractiva" esercitata dalla causa principale su quella connessa.

Corte di Appello di Palermo, sezione seconda, sentenza del 5.12.2013

...omissis...

Va, anzitutto dichiarata la contumacia delle appellate Gxxxx Italia s.p.a., ritualmente citate a comparire dinanzi a questa Corte e non costitutesi.

Va, poi, dichiarata l'inammissibilità del proposto gravame.

E', invero, noto che, in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale vale la regola secondo cui, qualora nel medesimo procedimento siano proposte più domande connesse, alcune delle quali diano luogo a controversie che l'art. 3 della L. n. 742 del 1969 sottrae alla sospensione, quest'ultima si applica all'intero processo (Cass. 31 marzo 2007, n.8063), ciò dovendosi affermare in linea con il principio generale accolto dal codice di rito negli artt. 31 e segg, relativo alla "vis attractiva" esercitata dalla causa principale su quella connessa.

A ben vedere, del resto, la questione relativa all'usucapione si appalesa meramente strumentale all'accoglimento (o al rigetto) dell'opposizione nei confronti del creditore esecutante, odierno appellante, traducendosi in una vera e propria domanda nei soli confronti della proprietaria del bene, G.L..

Pertanto, se così è, non può dubitarsi che l'oggetto della controversia tra le parti costituite attenga al diritto di MPS di procedere esecutivamente sul bene immobile per cui è causa rispetto al quale l'accertamento della proprietà del bene oggetto di esecuzione non incide sulla natura della causa, che è, e rimane, una opposizione di terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c., alla quale non si applica l'istituto della sospensione feriale dei termini.

Da ciò discende la tardività del gravame, in quanto proposto oltre il termine lungo di cui all'art 327, primo comma, c.p.c.

Il tenore della decisione impone l'integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese relative al presente grado di giudizio.

p.q.m.

La Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente decidendo nella contumacia di xxxx e di xxxx.a., dichiara inammissibile l'appello proposto, con citazione in data 5-6 settembre 2007, da xxxxp.a., nella qualità di rappresentante di xxx., avverso la sentenza emessa il 26 -28 giugno 2006 dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, dichiarando integralmente compensate, tra le parti costituite, delle spese relative al presente grado di giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 15 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2013.